

Commercio al dettaglio su area privata (esercizio di vicinato)

Apertura di nuovo esercizio di vicinato (SCIA)

Di cosa si tratta?

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'apertura di un nuovo esercizio di vicinato deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica (Sezione A) che viene compilata in regime di autocertificazione.

Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.

Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare, l'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione della "Notifica" ai fini della procedura di Registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 e della Determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008. Tale presentazione può avvenire soltanto ad ultimazione degli eventuali lavori all'interno dei locali, compreso l'allestimento di tutti gli arredi e l'installazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Nel caso in cui si intenda esercitare anche il commercio di farmaci che possono essere venduti senza obbligo di prescrizione medica (prodotti parafarmaceutici di cui alla Legge n. 248/2006), deve essere presentata la Comunicazione al Ministero della Salute, alla Regione ed al Comune in cui ha sede l'esercizio. Tale vendita è consentita nel rispetto della Legge n. 248/2006 e delle disposizioni impartite dal Ministero della Salute con Circolare n. 3/2006, nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine.

Quali sono i vincoli per l'accesso al servizio?

Morali: di cui all'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. e dell'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 (antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Professionali di cui all'art. 71 comma 6 del D.Lgs 59/2010, in caso di prodotti del settore alimentare :

1. aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

2. aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi nell'ultimo quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);

3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande

4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971,

n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.

Alcune particolari attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario il diploma (es. ottico – ortopedico – erborista).

In caso di ditta individuale, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare; in caso di Società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

Oggettivi: rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria (nel caso di vendita di prodotti alimentari).

Qual è la documentazione necessaria?

 Non obbligatori  Obbligatori  Obbligatori sotto condizione

-  1) Copia fotostatica del documento di identità dell'intestatario [obbligatoria qualora la firma non venga apposta alla presenza dell'incaricato del servizio di front office o la pratica venga inviata tramite posta.]
-  2) Permesso di soggiorno [per cittadini extracomunitari (esclusa la cessazione dell'attività)]
-  1) Autocertificazione requisiti morali di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 DPR 252/98) [in caso di società - QUADRO A parte integrante del modello]
-  2) Autocertificazione requisiti professionali e morali del preposto [in caso di settore alimentare e di società - QUADRO B parte integrante del modello]
-  3) Copia della Comunicazione inviata al Ministero della Salute e alla Regione [da presentare in caso di prodotti parafarmaceutici]
-  5) Planimetria dei locali e delle aree utilizzate con l'indicazione della superficie di vendita calcolata in base ai criteri di cui alla delibera C.R.E.R. n° 1253/99 e successiva integrazione con Delibera di C.R.E.R n° 344/2002 [da presentare in caso di sottoscrizione della Dichiarazione aggiuntiva " Atto d'impegno d'obbligo" per **merci ingombranti** - n.4 copie
-  6) Planimetria dei locali e delle aree utilizzate con l'indicazione della superficie di vendita calcolata in base ai criteri di cui alla delibera di C.R.E.R. n° 1253/1999 e successiva integrazione con Delibera di C.R.E.R n° 155/2008 [da presentare in caso di sottoscrizione della Dichiarazione aggiuntiva " Atto d'impegno d'obbligo" per esercizio **congiunto di commercio al dettaglio e all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 19/bis della L.R.E.R. 14/99 e s.m.i.** - n.4 copie

A chi va presentata la richiesta?

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) / Comunicazione, compilata sull'apposito modulo prelevabile presso gli uffici, può essere:

- firmata digitalmente (allegati compresi) ed inviata all'account del Comune di San Giovanni in Marignano all'indirizzo pec: sangiovanniinmarignano@legalmail utilizzando il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) -
- presentata presso l'ufficio protocollo del Comune di San Giovanni in Marignano via Roma 62
- inviata per posta raccomandata a.r. al Comune di San Giovanni in Marignano via Roma 62 47842 (RN). Nel caso della SCIA, ai fini dell'esercizio dell'attività farà fede la data di ricevimento della ricevuta del Comune in merito alla regolarità formale della SCIA medesima. L'attività può essere iniziata soltanto al ricevimento di tale ricevuta;

Qual è la tempistica del procedimento?

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Qualora, in sede di controllo delle Segnalazioni e dei relativi allegati, emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, il Comune, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 gg.. In caso di dichiarazioni false o mendaci e' fatta salva, comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..

Quali oneri e costi bisogna sostenere?

Copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere presentata alla CCIAA, entro i termini consentiti dalla vigente normativa, per gli adempimenti connessi al Registro Imprese.